



**COPIA**

Deliberazione n. 36

in data 28-09-2018

## COMUNE DI PAESE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 363/2018, CON AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE ALLA MODIFICA STATUTARIA APPROVATA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA ASCO HOLDING S.P.A.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 19:05, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, così composto:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	PIETROBON FRANCESCO	Presente	10.	GIROTTA PAOLO	Presente
2.	PIVATO GIANFRANCO	Presente	11.	ROBERTO MICHELANGELO	Presente
3.	VENDRAMIN CORRADO	Presente	12.	MARTINELLI MAURO	Presente
4.	GIROTTA LUCA	Presente	13.	VENDRAMIN VALENTINA	Presente
5.	D'ALESSI NICOLA	Presente	14.	FOFFANI ANNA	Presente
6.	PAVAN PIERGIORGIO	Presente	15.	LORENZETTO ROSELLA	Presente
7.	PICCOLOTTO VIGILIO	Presente	16.	CATTAROZZI GIOVANNI	Presente
8.	MANERA ALESSANDRO	Assente	17.	TOSELLO LORIS	Presente
9.	CARRARO GIORGIO FABIO	Presente			

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Essendo presenti n. 16 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Presidente del Consiglio ing. Nicola D'Alessi.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Manuela Bassani.

Scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio:

- Piccolotto Vigilio
- Carraro Giorgio Fabio
- Martinelli Mauro

Sono presenti gli assessori: Presente/Assente

Presente/Assente

- |                     |   |                    |   |
|---------------------|---|--------------------|---|
| - De Marchi Martino | P | - Morao Federica   | P |
| - Severin Maurizio  | P | - Silvello Camillo | P |
| - Uberti Katia      | A |                    |   |

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico e dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR approvata della Corte dei Conti – Sezione autonomie in data 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti;

DATO ATTO in particolare che con la succitata revisione straordinaria è stato deliberato di mantenere la partecipazione nella società Asco Holding S.p.a. provvedendo a richiedere all'assemblea della stessa la fusione di tale società con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile da attuare entro un anno dalla deliberazione; a tal fine il Comune di Paese ha altresì deliberato di comunicare al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo allo stesso di:

- a) predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- b) convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
- c) chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere a) e b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
- d) esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione;

CONSIDERATO che:

- molte delle delibere assunte dai soci pubblici, compresa quella assunta dal Comune di Paese (D.C.C. n.41/2017), sono state impugnate dinanzi al TAR del Veneto o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto ritenute illegittime;
- in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 che, pronunciando sul ricorso promosso di un socio lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, che ha riguardato la partecipata Asco Holding S.p.a., annullando la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/09/2017;
- la decisione del TAR Veneto n. 363/2018 è stata impugnata in quanto ritenuta erronea per motivi di fatto e di diritto, pertanto la sentenza di primo grado non ha maturato definitività;

CONSIDERATO inoltre in data 23/07/2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario – oggetto della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 18 luglio 2018 - che sono già efficaci, con le quali si è:

- ridefinito l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
- rinforzata la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;

- previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute;

DATO ATTO con la novazione dell'articolo 5 (oggetto sociale) dello Statuto di Asco Holding è stato ricompreso nell'oggetto sociale di Asco Holding esclusivamente lo svolgimento di attività tipiche di una società Holding (ovvero l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni) con riferimento a partecipazioni in società che operano nei settori dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Viene altresì precisato che nell'ambito di tali esclusive attività la società potrà, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, prestare a favore delle partecipate servizi di consulenza nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti;

DATO ATTO pertanto che a seguito dell'approvazione della modifica dell'oggetto sociale della Asco Holding S.p.a. non è più possibile per tale società svolgere l'attività della Asco TLC S.p.A. e pertanto non è realizzabile la fusione prevista con la succitata deliberazione del Consiglio comunale n. 41/2017;

VISTA l'odierna nota dell'avvocato prof. Francesco Volpe - legale incaricato dal Comune di Paese per l'appello contro la succitata sentenza - acquisita al protocollo comunale numero 24528 del 26.09.2018, con la quale lo stesso ha proposto di approvare la presente nuova ricognizione straordinaria, ma di sospendere l'efficacia della deliberazione subordinandola all'esito dell'appello instaurato dal Comune di Paese, insieme ad altri, contro la sentenza del T.A.R. Veneto n. 363/2018;

ATTESA, pertanto, la necessità di riapprovare la ricognizione straordinaria delle società partecipate, tenuto conto che non vi è alcuna disposizione del D. Lgs n. 175/2016 che vieti la riedizione del potere di ricognizione straordinaria ex art. 24 oltre il termine del 30/09/2017, e considerato che il termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata dall'art. 24 è piuttosto quello per l'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del predetto art. 24;

CONSIDERATO che:

- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nel rispetto del principio dell'autonomia dei singoli Enti e nel pieno diritto del socio di adottare le determinazioni che ritenga più utili in relazione alla partecipazione detenuta;
- le suddette modifiche statutarie hanno determinato una sostanziale revisione della governance societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel TUSP, modifiche che, come si può evincere dall'analisi, dalle considerazioni e dai richiami normativi e giurisprudenziali che seguono, richiedono una revisione delle motivazioni che hanno portato a prevedere un processo di razionalizzazione con riferimento ad Asco Holding S.p.a.;
- come noto Asco Holding S.p.a. è attualmente partecipata per la maggioranza del capitale sociale da Comuni e per una parte minoritaria da privati. Tali soci privati a seguito delle modifiche statutarie hanno esercitato il diritto di recesso e in questa fase è stata avviata la procedura per la quantificazione del prezzo di liquidazione in quanto oggetto di contestazione;
- Asco Holding S.p.a. detiene a sua volta partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);
- Asco TLC S.p.a., quota del 91%
- Seven Center S.r.l. (in liquidazione)
- Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione),
- Oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie s.r.l.;

PRESO ATTO della:

- deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui *“La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti”...Omissis...”Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...”* (come nel caso di Asco Holding S.p.a.);
- deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: *“... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” .. omissis.... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).”;*

RICHIAMATO l’art. 4 *“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* del D.Lgs. 75/2016 secondo cui:

- *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
- *2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
  - *a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; “...omissis...”*
  - *“d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”;*

RITENUTO CHE:

- la società Asco Holding S.p.a. con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse

- generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa;
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;
  - la holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16. In tal modo si supera (quantunque non si intenda qui negare la legittimità delle deliberazioni già assunte) il rilievo sollevato nella sentenza del TAR che ritiene che il carattere *“estremamente frammentato di tali partecipazioni e la mancanza di patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici sulla holding”* comporta il venir meno dell’interesse generale a detenere tale partecipazione. Proprio l’utilizzo dello strumento societario Asco Holding S.p.a permette ora a ciascun Comune socio, in base al nuovo statuto della società di aumentare i poteri decisori all’interno dell’assemblea rispetto al consiglio di amministrazione e di esercitare poteri propulsivi nei riguardi dello stesso cda. Inoltre viene stabilizzata la proprietà pubblica per espressa norma statutaria che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la partecipazione per i prossimi 2 anni oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore di una compagine societaria coesa tale da garantire la prevalente proprietà pubblica;

DATO ATTO che ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding S.p.a. occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;

DATO ATTO che il comma 12-quinques dell’articolo 26 (*Disposizioni transitorie*) del D.Lgs n. 175/2016 prevede che: *“Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante é il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20”*.

CONSIDERATO che:

- con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto della art. 21 D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;
- analogamente dicasi per l’assenza di personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l’introduzione di personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente

gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.a., si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall' art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro e avendo il gruppo alle proprie dipendenze oltre 500 dipendenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 18 luglio 2018 ad oggetto "Approvazione Statuto Asco Holding S.p.a." con la quale si è provveduto a modificare lo Statuto della società;

ATTESO che l'Ente ha ritenuto di non esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.; e che intende quindi continuare a detenere le quote all'interno della citata Holding così come modificata rispetto al nuovo oggetto statutario considerando l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding s.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas - attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti '*clienti aventi diritto alla tutela*' ovvero '*clienti vulnerabili*', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;

RITENUTO, pertanto che può essere mantenuta senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. la partecipazione in Asco Holding S.p.a.;

DATO ATTO che il presente provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute allegato alla D.C.C. n. 41 del 29/09/2017;

RITENUTO, che, benché l'attuale proposta di deliberazione possa dirsi già immediatamente eseguibile e attuabile, una più puntuale revisione dovrà, tuttavia, essere valutata all'esito degli appelli proposti contro la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 363/2018;

VALUTATO, a tal riguardo, che il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sez. V., 21 settembre 2018, n. 4492, ha fissato per il giorno 8 novembre 2018 l'udienza pubblica per la discussione e per la definizione degli appelli;

CONSIDERATO, perciò, che appare opportuno attendere l'esito del predetto contenzioso, giacché esso, se fosse definito con sentenza di accoglimento dell'appello, vedrebbe le deliberazioni comunali fatte oggetto di impugnazione riacquisire pienamente efficacia in modo retroattivo, con la conseguenza che, in quel momento, sarebbe necessario procedere ad una armonizzazione di regime tra il deliberato attuale e quello precedentemente assunto;

CONSIDERATO, perciò, che appare opportuno sospendere l'efficacia della presente deliberazione alla conoscenza dell'esito del contenzioso;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 53 in data 28 dicembre 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 13 in data 30 aprile 2018, n. 20 in data 25 giugno 2018 e n. 27 in data 27 luglio 2018;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 espresso in data 28 settembre 2018 ed acquisito al protocollo con n. 24792 del 28 settembre 2018;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 15
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 5 (Martinelli Mauro, Vendramin Valentina, Foffani Anna, Lorenzetto Rosella, Cattarozzi Giovanni)
Astenuti	n. 1 (Tosello Loris)

## D E L I B E R A

1. di riapprovare, per le motivazioni in premessa esposte e costituente parte integrante alla presente deliberazione, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Paese alla data del 23 settembre 2016, redatte secondo lo schema di atto di ricognizione approvato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie -, approvate con deliberazione consiliare n. 41 del 29 settembre 2017, eliminando la scheda relativa alle azioni di razionalizzazione n. 05.04 "Azione\_Fusione" riferita alla società partecipata Asco Holding S.p.a. e aggiornando conseguentemente le altre schede - scheda 03.02. "Condizioni art. 20, co. 2" e scheda 05.05 "Riepilogo azioni di razionalizzazione" - ;
2. di dare atto che:
  - si conferma la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa;
  - il rispetto da parte del gruppo Asco Holding S.p.a. dei parametri di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/16, viene garantito, considerando che il gruppo ha un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
3. di dare atto che il Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio n. 41 del 29 settembre 2017 è confermato per le parti non innovate e non incompatibili con il presente provvedimento;
4. di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Asco Holding S.p.A.;
6. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "*Partecipazioni*" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;
7. di dare atto infine che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Paese;
8. di subordinare sospensivamente l'efficacia della presente deliberazione al deposito dell'eventuale sentenza di rigetto sull'appello proposto in Consiglio di Stato dal Comune per la riforma della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. I, n. 363/2018, dando atto che il verificarsi dell'evento condizionante farà acquisire, alla presente deliberazione, efficacia sin dal momento della sua emanazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*F.to Nicola D'Alessi*

*Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005*

IL VICESEGRETARIO GENERALE

*F.to dott. Domenico Pavan*

*Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005*

---



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Parere ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 363/2018, CON AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE ALLA MODIFICA STATUTARIA APPROVATA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA ASCO HOLDING S.P.A.**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

**Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Data: 26-09-2018

Il Dirigente

**F.to ing. Riccardo Vianello**

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Parere ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 363/2018, CON AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE ALLA MODIFICA STATUTARIA APPROVATA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA ASCO HOLDING S.P.A.**

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

**Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Data: 26-09-2018

Il Dirigente  
**F.to ing. Riccardo Vianello**

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Certificato di pubblicazione

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 36 in data 28-09-2018**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 363/2018, CON AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE ALLA MODIFICA STATUTARIA APPROVATA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA ASCO HOLDING S.P.A.**

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Paese, 02-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to dott.ssa Manuela Bassani*

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

Certificato di esecutività

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 36 in data 28-09-2018**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 363/2018, CON AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE ALLA MODIFICA STATUTARIA APPROVATA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA ASCO HOLDING S.P.A.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data 13-10-2018 per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

*F.to dott. Domenico Pavan*

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005